



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 38/21 del 18.9.2012

L.R. 15.3.2012, n. 6, art. 3, comma 32. Criteri e modalità di concessione e rendicontazione dei contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali ai sensi della L.R. 25.6.1984, n. 31, art. 3, lett. c). Anno scolastico 2012-2013 e successivi.

1. REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI

La concessione dei contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) qualificazione prevista dalla vigente Legge n. 62/2000 e successivi Decreti ministeriali attuativi;
- b) pubblicità dei bilanci;
- c) rispetto dei contratti nazionali di lavoro per il personale dipendente e dei relativi obblighi contributivi previdenziali e fiscali;
- d) accettazione, senza alcuna discriminazione, di tutti gli alunni che ne facciano richiesta nei limiti della capienza;
- e) rispetto della libertà di insegnamento;
- f) essere in regola con la rendicontazione dei contributi assegnati negli anni precedenti dalla Regione o dalla Provincia;

Il possesso di tutti i requisiti di accesso dovrà essere attestato mediante autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 dal rappresentante legale della scuola.

2. SOGGETTI AMMISSIBILI

Scuole dell'infanzia non statali che:

- a) abbiano funzionato, in regola con le vigenti disposizioni, almeno per tutto il precedente anno scolastico;
- b) accolgano minori che abbiano compiuto i tre anni di età o li compiano entro la data stabilita dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica per l'anno scolastico di riferimento e non abbiano ancora raggiunto l'età per l'iscrizione alla scuola primaria;
- c) abbiano il riconoscimento di "scuola paritaria" da parte del MIUR;
- d) attuino programmi secondo quanto previsto dalle norme sulla scuola dell'infanzia;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- e) operino nel rispetto delle vigenti norme sull'autonomia scolastica e garantiscano la partecipazione democratica a genitori ed insegnanti;
- f) garantiscano il funzionamento per la durata dell'anno scolastico ed orario di apertura giornaliera non inferiore a quello delle scuole dell'infanzia statali;
- g) dispongano nel proprio organico di insegnanti in possesso di titolo specifico, secondo quanto previsto dalla normativa sul sistema pubblico dell'istruzione;
- h) operino, per l'attuazione dei servizi di cui all'art. 2 della L.R. n. 31/1984 (trasporto, mensa, acquisto materiale didattico, ludico e delle relative attrezzature), nel rispetto dei vigenti criteri, approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5/6 del 3.2.2000 (suppl. straord. n. 2 BURAS n. 7 del 28.2.2000);
- i) funzionino con sezioni aventi un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 25. Per le sezioni frequentate da minori portatori di gravi disabilità, certificati dalle competenti autorità sanitarie secondo le modalità previste dalla normativa sul sistema pubblico dell'istruzione, il numero degli alunni potrà essere contenuto entro un minimo di 10 e un massimo di 20 in relazione anche alla gravità della disabilità.

Eventuali deroghe potranno essere valutate da parte dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione al superamento:

- 1) del limite massimo (25 alunni) qualora sia accertata l'impossibilità di costituire un'altra sezione: il limite non superabile in ogni caso è di 30 alunni per sezione;
- 2) del limite minimo di 10 alunni per scuola, con unica sezione, ubicate in località prive di altre scuole dell'infanzia statali e non statali.

3. SPESE AMMISSIBILI RELATIVAMENTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELLA SCUOLA

Sono da intendersi inerenti alla gestione le spese per:

- Personale (insegnante, assistente, ausiliario, di segreteria e di coordinamento);
- Funzionamento (espletamento delle attività inerenti alla conduzione della scuola);
- Affitto dei locali.

Personale

Sono ammesse a contributo le spese sostenute entro il limite del seguente organico:

- a) scuole costituite da una sezione:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- n. 1 insegnante;
- n. 1 assistente con mansioni di vigilanza;
- n. 1 ausiliario (addetto alle pulizie) in scuole senza mensa;
- n.1 segretario part-time;

ovvero:

- n. 2 ausiliari (addetti alle pulizie) in scuole con mensa;

b) scuole costituite da due sezioni:

- n. 1 insegnante per sezione;
- n. 2 assistenti con mansioni di vigilanza;
- n. 1 ausiliario (addetto alle pulizie) in scuole senza mensa;
- n. 1 segretario e/o n.1 coordinatore

ovvero

- n. 2 ausiliari (addetti alle pulizie) in scuole con mensa;

c) scuole costituite da tre o più sezioni:

- n. 1 insegnante per sezione;
- n. 2 assistenti con mansioni di vigilanza;
- n. 2 ausiliari (addetti alle pulizie) in scuole senza mensa;
- n. 1 segretario e n.1 coordinatore senza insegnamento

ovvero

- n. 3 ausiliari (addetti alle pulizie) in scuole con mensa;

É ammessa la presenza di un'assistente o di un'unità ausiliaria aggiuntiva per ogni gruppo di due sezioni oltre le prime tre.

Nel caso di inserimento nella scuola di uno o più minori diversamente abili, con grave disabilità certificata dall'apposita Commissione prevista per le scuole statali dalla Finanziaria statale 2003, art. 35 comma 7 e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché dalle circolari ministeriali attuative, potrà essere inserito, in aggiunta all'organico sopra indicato e a seconda dell'esigenza, un'insegnante di sostegno o un'assistente, oppure un'ausiliaria per il numero di ore strettamente necessarie. La gravità della disabilità deve risultare da certificazione rilasciata dai servizi specialistici presso le ASL, come previsto dal D.P.R. 24.2.1994, nonché dalla diagnosi funzionale redatta dall'apposita Unità Multidisciplinare della ASL.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La prestazione part-time del personale è riconosciuta solamente per il completamento dell'orario scolastico previsto dal Contratto nazionale di lavoro.

Per il personale religioso, purché compreso nel registro di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 28 marzo 1986 (G.U. n. 87 del 15.4.1986), sarà riconosciuta una spesa pari al trattamento iniziale previsto dal Contratto nazionale di lavoro per il profilo professionale corrispondente, compresa l'indennità integrativa speciale.

Funzionamento

Rientrano fra le spese di funzionamento quelle relative a:

- consumo di energia elettrica, acqua, gasolio, gas (purché non utilizzato per la preparazione dei pasti), servizio di nettezza urbana e manutenzione estintori che garantiscano il normale funzionamento della struttura;
- uso del telefono (esclusi i cellulari);
- acquisto di cancelleria per la segreteria;
- materiali di consumo per la pulizia dei locali;
- servizi di documentazione e aggiornamento scolastico presso Enti e/o Istituzioni accreditate dal MIUR o dalla Regione Sardegna (Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale);
- attuazione dei servizi amministrativi e di contabilità attraverso collaboratori interni o esterni.

Non saranno considerati oneri di funzionamento quelli riguardanti il trasporto degli alunni (neanche in occasione delle gite scolastiche), le assicurazioni di qualunque tipo, l'utilizzo di automezzi anche se di proprietà della scuola ed il servizio di mensa (derrate alimentari, sostanze attinenti la confezione dei pasti, ecc.), la manutenzione degli immobili e l'acquisto di arredi e attrezzature anche d'ufficio o per attività ludico – didattiche.

Affitto dei locali

Il contributo per l'affitto dei locali sarà assegnato sulla base d'ideonea e regolare documentazione che comprovi la locazione e la spesa corrispondente (da escludere i contratti con parenti e affini dei gestori fino al secondo grado).

Non sono ammissibili a contributo le spese di "leasing" e, comunque, tutte quelle forme di pagamento finalizzate all'acquisizione della proprietà del bene.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Costo annuale ammissibile per sezione della scuola dell'infanzia

Le spese ammissibili per ogni sezione di scuola dell'infanzia relativamente al personale (basate sulle retribuzioni fissate dal CCNL) ed al funzionamento (determinate sulla base del costo medio verificato a consuntivo), non potranno superare gli importi sotto indicati:

N. Sezioni	Costi Personale		Costi Funzionamento	Totale costi ammissibili
	Docenti ausiliari	Segretario		
1	105.468,00	13.000,00	14.216,00	132.684,00
2	134.352,00	25.000,00	17.528,00	176.880,00
3	243.516,00	25.000,00	26.851,00	295.367,00
4	272.400,00	25.000,00	26.766,00	324.166,00
5	355.524,00	25.000,00	30.442,00	410.966,00
6	384.408,00	25.000,00	32.753,00	442.161,00

Oltre alle spese per il personale ed il funzionamento, nel costo annuale ammissibile per sezione, saranno riconosciuti gli oneri per il fitto locali, nonché, per le scuole che accolgono alunni diversamente abili con grave disabilità certificata, gli eventuali maggiori oneri di personale come riportato al paragrafo "Personale".

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI SCADENZA

Le domande dovranno essere trasmesse all'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport **entro il 31 gennaio di ogni anno** e dovranno essere redatte sulla base dei presenti criteri, secondo la modulistica resa disponibile sul sito Internet della Regione www.regione.sardegna.it. Le istanze potranno essere inoltrate tramite servizio postale, o altro servizio di recapito autorizzato, o a mano e farà fede la data apposta in partenza o quella della consegna a mano al funzionario incaricato della ricezione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In fase di prima applicazione relativamente all'anno scolastico 2012-2013 è consentita, entro il 30.9.2012, l'integrazione documentale delle istanze già presentate all'Amministrazione provinciale competente.

A corredo di ciascuna domanda (da presentare in marca da bollo, salvo i soggetti che godono di esenzione ai sensi della normativa vigente) dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante della scuola e la documentazione di seguito riportata.

- a) Preventivo relativo alle spese di gestione, sottoscritto dal legale rappresentante della scuola, riferito all'anno scolastico per cui si chiede il contributo, nel quale dovranno essere riportate le spese ammissibili che la scuola sosterrà per l'erogazione del servizio;
- b) Certificazione relativa alla posizione giuridica posseduta dall'ente gestore della scuola, ed in particolare:
 - per le ditte individuali: certificato d'iscrizione al Registro Ditte rilasciato dalla Camera di Commercio di appartenenza;
 - per le società ed enti di fatto: certificato di iscrizione al Registro Ditte rilasciato dalla Camera di Commercio di appartenenza, dal quale risulti che la società è attiva;
 - per gli enti religiosi con riconoscimento civile: certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale dal quale risulti l'iscrizione al Registro delle persone giuridiche ed il rappresentante legale;
 - per gli enti religiosi con riconoscimento diocesano e senza riconoscimento civile: attestato dell'Ordinario diocesano dal quale risulti l'esistenza dell'ente ed il suo rappresentante legale;
 - per le associazioni o le fondazioni senza fine di lucro: copia dello statuto o del documento istitutivo.

La certificazione, di cui al punto b), può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).

Dovrà essere inoltre assunto l'impegno formale, secondo le modalità sotto riportate, a contenere eventuali aumenti delle rette per il servizio mensa e quant'altro previsto dall'art. 2 della L.R. n. 31/1984, che non dovranno essere comprese nella retta mensile di frequenza, rispetto a quelle fissate nell'anno scolastico precedente, entro l'indice di aumento del costo della vita su base annua, reso noto dall' ISTAT:

- per le ditte individuali con dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000);
- per le società, associazioni, ecc, con delibera degli organi statutari preposti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) Certificazione dell'avvenuto riconoscimento, da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, di scuola paritaria ai sensi della L. n. 62/2000.

Qualora il contributo richiesto sia superiore a € 25.822,85, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 40/1990, è necessario trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno la certificazione del fatturato e delle spese, relativi all'anno solare precedente, da parte del Revisore dei Conti iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti o all'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali.

Inoltre, per accedere al contributo regionale è necessario trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno la dichiarazione di riapertura della scuola con l'indicazione del numero delle sezioni e degli alunni riferiti alla ripresa dell'attività scolastica.

Verifiche su un campione casuale potranno essere effettuate dall'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione.

5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, ANTICIPAZIONE

Il contributo, fissato per legge entro la quota massima del 75% delle spesa, verrà attribuito proporzionalmente in misura inferiore qualora la disponibilità del capitolo di bilancio competente non consenta di finanziare integralmente, entro tale percentuale, le spese annue sostenute nel rispetto dei massimali ammissibili per sezione.

6. PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO

Le scuole devono presentare, con nota di accompagnamento, il rendiconto delle spese di gestione, sostenute dal 1° settembre al 31 di agosto dell'anno scolastico di riferimento, entro il successivo 31 dicembre.

Il rendiconto dovrà essere compilato utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato, resa disponibile sul sito internet della Regione www.regione.sardegna.it, sulla base della L.R. 29.1.1994, n. 2, che ha modificato sostanzialmente le modalità di rendicontazione dei contributi per la gestione ed il personale delle scuole dell'infanzia non statali.

La ripartizione tra le spese per il personale e quelle per il funzionamento non è da considerare vincolante ai fini dell'utilizzazione dei contributi. Al riguardo si precisa che la somma delle voci di spesa (personale e funzionamento) non può essere di importo superiore al "Totale dei costi ammissibili" per sezione (vedi il capoverso "Costo annuale ammissibile per sezione").

Gli originali dei documenti di spesa, annullati con la dicitura "Il presente documento è stato utilizzato per i benefici previsti dalla L.R. 25.6.1984 n. 31 art. 3 lett. c)", saranno conservati presso il



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

domicilio fiscale della scuola per cinque anni e tenuti a disposizione, per eventuali controlli dell'Amministrazione regionale o di altri organismi pubblici.

Il riscontro di irregolarità nelle attestazioni, nelle documentazioni originali e/o nei riepiloghi, custoditi dalle scuole e trasmessi alla Amministrazione regionale, oltre a comportare la segnalazione agli organi giudiziari per i procedimenti conseguenti, determina la rifusione con interessi dei danni provocati all'erario e l'automatica esclusione dei benefici regionali per due anni.

Somme erogate in eccesso

Le somme percepite in acconto e non documentate da regolari giustificativi dovranno essere restituite integralmente, mentre quelle risultanti in eccesso rispetto al rendiconto presentato, comportano come conseguenza la proporzionale riduzione del contributo impegnato.

Le somme indebitamente trattenute dovranno essere riversate a favore della Regione Autonoma della Sardegna contestualmente all'invio del consuntivo e, comunque, non oltre trenta giorni dal ricevimento di formale richiesta di restituzione da parte dell'Assessorato della Pubblica Istruzione.

Nella causale del versamento dovrà essere specificato che trattasi di somme eccedenti il contributo ammissibile, l'anno scolastico cui si riferisce e la somma rimborsata.

Copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata all'ufficio competente dell'Assessorato della Pubblica Istruzione.